



	Trasmessa al Prefetto il
S	Immediatamente Eseguitibile

COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34 DEL 24-03-2025

Oggetto: COMUNE DI MONTEBELLUNA // MONCADA ENERGY GROUP S.R.L. (GIA' MONCADA COSTRUZIONI S.R.L.) E COSTRUZIONI MONCADA S.R.L.. AUTORIZZAZIONE ALLA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA EX ART. 392 C.P.C. AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL LEGALE

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **15:00**, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Il Vice Segretario Dr. **LISSANDRON FIORELLA** partecipa alla seduta presso la sede comunale in presenza.

Assume la presidenza il SINDACO **BORDIN ADALBERTO**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Risultano presenti/assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione;

BORDIN ADALBERTO	SINDACO	Presente - Favorevole
BORGIA CLAUDIO	VICE SINDACO	Presente - Favorevole
FAVARO LUCREZIA	ASSESSORE	Presente - Favorevole
SEVERIN ELZO	ASSESSORE	Presente - Favorevole
BORTOLETTO MARIA	ASSESSORE	Presente - Favorevole
MARTIGNAGO ADRIANO	ASSESSORE	Presente - Favorevole
VARASCHIN DEBORA	ASSESSORE	Presente - Favorevole
MARIN ANDREA	ASSESSORE	Presente - Favorevole

(P)resenti n. **8** e (A)ssenti n. **0**

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato, e ne dichiara con separata unanime votazione l'immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 09.12.2002 veniva affidato l'incarico all'Avv. Giuseppe Galzignato di proporre un'azione legale, nei confronti della società aggiudicataria Moncada Costruzioni S.r.l., finalizzata ad ottenere risarcimento danni per vizi e difetti costruttivi riscontrati nell'appalto dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Casa di Riposo Umberto I di Montebelluna;
- nel corso del giudizio, Moncada Costruzioni S.r.l. aveva trasferito il ramo d'azienda relativo agli appalti pubblici (e quindi anche il contratto oggetto di causa) a Costruzioni Moncada S.r.l., la quale a sua volta lo aveva conferito a Sic.i.el S.r.l. (entrambe intervenute nel giudizio *de qua*);
- nel frattempo, inoltre, Moncada Costruzioni S.r.l. aveva cambiato denominazione in Moncada Energy Group S.r.l, ma, in concreto, nessuna delle tre società, Moncada Costruzioni S.r.l., Costruzioni Moncada S.r.l. e Sic.i.el. S.r.l., era mai stata estromessa dal giudizio medesimo;
- il giudizio di primo grado avanti il Tribunale di Treviso si concludeva con la sentenza di condanna n. 2511/2013, la quale era stata emessa nei confronti della convenuta ma nel frontespizio della sentenza si indicava erroneamente quale convenuta Sic.i.el S.r.l. anziché Moncada Costruzioni S.r.l., condannando apparentemente soltanto la prima, anziché tutte e tre le società, al pagamento della somma di Euro 84.947,42, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di lite,
- in esito alla predetta statuizione, il legale incaricato provvedeva non solo a presentare istanza di correzione della sentenza di primo grado avanti il Tribunale di Treviso, ma anche a notificare la sentenza, in uno con il precetto, a Sic.i.el. S.r.l., a Moncada Energy Group S.r.l. (già Moncada Costruzioni S.r.l.) e a Costruzioni Moncada S.r.l., le quali ultime però presentavano opposizione avanti il Tribunale di Milano, eccependo il fatto che la condanna non era stata pronunciata nei loro confronti, ma solo verso Sic.i.el, per cui l'intimazione di pagamento e la relativa esecuzione avrebbero dovuto essere rivolte esclusivamente a quest'ultima;
- il Tribunale di Milano, a conclusione del giudizio, con sentenza n. 10218/2016 dichiarava nullo il precetto notificato dal Comune alle società Costruzioni Moncada S.r.l. e Moncada Energy Group S.r.l., condannando il Comune medesimo al rimborso alle parti oppponenti della somma di Euro 7.500,00, oltre IVA, CPA e 15% di spese generali, per un totale di Euro 10.943,40;
- con deliberazione di Giunta n. 29/2017, l'Avv. Galzignato veniva incaricato di impugnare avanti la Corte d'Appello di Milano quest'ultima sentenza, ritenendo l'Ente che, in base a

quanto argomentato dal medesimo legale, il Giudice dell'opposizione avesse errato nel dichiarare nullo il precetto notificato alle opposenti, non considerandole destinatarie del titolo esecutivo;

- a conclusione del giudizio d'appello, la Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 5105/2018, rigettava l'appello proposto dal Comune di Montebelluna contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 10218/2016 e condannava l'Ente al rimborso delle spese del grado di giudizio d'appello in favore delle convenute costituite Moncada Energy Group e Costruzioni Moncada, per la somma complessiva di Euro 13.883,53;
- con deliberazione n. 53/2019 la Giunta Comunale disponeva l'impugnazione della sentenza d'appello n. 5105/2018 avanti la Corte di Cassazione ed incaricava l'Avvocato Galzignato, legale che aveva già assistito il Comune di Montebelluna nei precedenti contenziosi quale professionista cui affidare l'incarico di rappresentare e difendere gli interessi del Comune di Montebelluna in giudizio;

Dato atto che, in data 19.03.2025, l'Avv. Galzignato ha comunicato che la Sezione Prima della Suprema Corte, con ordinanza del 26.11.2024, ha accolto il terzo motivo di ricorso e cassato la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano;

Dato atto, altresì, che il legale incaricato, con comunicazione prot. n. 15567/2025 ha proposto all'Ente la seguente strategia difensiva, enunciando inoltre quelli che dovrebbero essere gli esiti del giudizio:

- notificare atto di citazione in riassunzione *ex art.* 392 c.p.c. a Moncada Energy Group S.r.l. (già Moncada Costruzioni S.r.l.) e Costruzioni Moncada S.r.l., citandole a comparire in udienza dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, con richiesta di accoglimento delle stesse conclusioni rassegnate nel giudizio d'appello svoltosi dinanzi alla Corte meneghina e conclusosi con la sentenza impugnata dinanzi alla Suprema Corte;
- posto che la Corte d'Appello, dovendosi pronunciare attenendosi alle disposizioni della Corte di Cassazione, dovrà, in totale riforma della sentenza n. 10218/2016 del Tribunale Ordinario di Milano, accertare e dichiarare che la sentenza del Tribunale di Treviso n. 5210/2013 condannava Moncada Energy Group S.r.l. (già Moncada Costruzioni S.r.l.) a risarcire al Comune di Montebelluna i danni e le spese ivi indicate, ed altresì accertare e dichiarare che la predetta sentenza, in forza ed in ragione degli artt. 111 c.p.c. e 2560 c.c., è opponibile ed eseguibile anche nei confronti di Sic.i.el. S.r.l. e di Costruzioni Moncada S.r.l., ed infine condannare in solido Moncada Energy Group S.r.l. e Costruzioni Moncada S.r.l. a risarcire al

Comune di Montebelluna le spese del primo, del secondo grado di giudizio di Milano, del giudizio di Cassazione e del giudizio di riassunzione.

Ritenuto, pertanto, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione, di procedere alla riassunzione del giudizio *de qua*, sulla scorta di quanto sancito dalla Suprema Corte con l'ordinanza del 26.11.2024;

Rilevato, previa ricognizione interna, che l'Ente non dispone di Avvocatura o personale in servizio abilitato all'assistenza giudiziale, quindi, necessita di conferire l'incarico a un legale esterno particolarmente qualificato;

Atteso che:

- l'art. 56, comma 1, lett. h, del D. Lgs. n. 36/2023, in continuità con il precedente codice dei contratti pubblici, esclude il servizio di cui al presente atto dall'ambito di applicazione delle disposizioni del codice stesso;
- è, in ogni caso, opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del Comune applicando i principi fondamentali del D. Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, i principi generali di risultato, fiducia, accesso al mercato, rotazione degli incarichi, economicità, efficacia, tempestività, imparzialità, trasparenza e correttezza (artt. 1-3);
- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, che consente affidamenti diretti di servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, a professionisti anche individuati tra gli iscritti in albi istituiti dalla stazione appaltante;

Considerata l'urgenza di provvedere all'affidamento dell'incarico in oggetto, in considerazione del termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione per procedere alla riassunzione del giudizio in appello;

Considerato, altresì, che l'Avv. Galzignato ha già tutelato le ragioni dell'Ente nei precedenti giudizi tra le parti, pertanto conosce approfonditamente i fatti e i documenti di questa controversia particolarmente complessa;

Dato atto che:

- l'Avvocato, con comunicazione prot. n. 15568/2025 ha formulato un preventivo di spesa per il procedimento innanzi alla Corte d'Appello di Milano, pari ad € 12.021,35, comprensivo di C.P.A. al 4%, spese generali al 15%, I.V.A. al 22%, contributo unificato e marca da bollo, specificando che tale preventivo è stato formulato considerando l'eventualità in cui la Corte d'Appello, nella fase decisionale, non richieda la redazione degli scritti conclusivi ma proceda attraverso mera discussione orale, e tale importo è ritenuto congruo alla luce del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.;
- nel caso in cui, invece, la Corte d'Appello, nella fase decisionale, dovesse richiedere la redazione degli scritti conclusivi il compenso richiesto sarebbe di complessivi euro 15.743,57, compenso altrettanto ritenuto congruo alla luce del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, dunque, di individuare l'avv. Giuseppe Galzignato del foro di Treviso, con studio in 31044 – Montebelluna, Corte Maggiore n. 24/4, quale professionista cui affidare l'incarico in oggetto;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il periodo 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 30.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 17.03.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

Visto l'art. 33, comma 1, lett. h) dello Statuto Comunale, che conferisce alla Giunta Comunale la competenza di tutte le decisioni in merito alla costituzione in giudizio e alla scelta del legale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore I *ad interim* – Servizi Generali di Staff e Servizi al Cittadino, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. **di richiamare ed approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **di autorizzare** la riassunzione della causa, mediante notifica a Moncada Energy Group S.r.l. (già Moncada Costruzioni S.r.l.) e Costruzioni Moncada S.r.l., citandole a comparire in udienza dinanzi alla Corte d'Appello di Milano;
3. **di individuare**, a tal fine, l'Avv. Giuseppe Galzignato del foro di Treviso, con studio in 31044 – Montebelluna, Corte Maggiore n. 24/4, quale professionista cui affidare l'incarico defensionale;
4. **di conferire** il mandato di difesa di questo Comune nel giudizio in oggetto all'Avv. Giuseppe Galzignato, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della procura alle liti;
5. **di demandare** al Dirigente del Settore competente l'assunzione, con apposita determinazione, dell'impegno di spesa conseguente al presente provvedimento, dando atto che la spesa di € 12.021,35, comprensiva di C.P.A. al 4%, spese generali al 15%, I.V.A. al 22%, contributo unificato e marca da bollo, trova copertura nel bilancio in corso alla scheda contabile 21831 “spese per liti” che presenta sufficiente disponibilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
BORDIN ADALBERTO

Il Vice Segretario
Dr. LISSANDRON FIORELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.